

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

sez. staccata di SALERNO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Per **Nigro Vittorio**, nato a Bagnoli Irpino il 14.05.1935, ed ivi residente alla Via De Rogatis n°39 (C.F. NGRVTR35E14A566V), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Adriano Garofalo (CF:GRFDRN76S04A509R)– fax 082761609 – indirizzo PEC: avv.adrianogarofalo@messaggipec.it presso il cui studio elettivamente domicilia in Montella (AV), alla Via Amm. S. Pelosi 30

Appellante

Contro

Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Avellino (CF e P. IVA: 06363391001), in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore (PEC: up_avellino@pce.agenziaterritorio.it)

Appellata

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 1179/02/ 2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez. 2 il 19.10.2015 e depositata in data 18.12.2015, nell’ambito del procedimento R.G. 314/2015, ad oggi mai notificata al ricorrente.

FATTO

Nigro Vittorio, con ricorso spedito il 26.02.2015, impugnava l’avviso di accertamento n. AV0191576/2014, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Avellino in data 17.11.2014 e notificato a mezzo posta il 05.12.2014;

con il provvedimento impugnato l’Ufficio del Territorio aveva operato la **rettifica del classamento e delle rendite proposte** con dichiarazione DOCFA, presentata il 03.04.2014, in relazione a due unità immobiliari site in Bagnoli Irpino, alla Via De Rogatis, 37 (censiti nel NCEU al foglio 9, P.lla 443, sub 4 e sub. 5) rivenienti dal frazionamento di un’unica unità immobiliare precedentemente destinata ad albergo, inquadrando le stesse **nella categoria A2 di classe 3 (rendita € 950,28 per il sub. 4 ed euro 1.115,55 per il sub 5), in luogo della categoria A4 di Classe 2 (rendita € 457,32 per il sub. 4 ed € 536,86 per il sub 5), proposta con la pratica DO.C.FA.;**

con la gravata sentenza l’adita Commissione Provinciale di Avellino rigettava il ricorso, confermando l’impugnato avviso di accertamento e compensando tra le parti le spese di lite.

La sentenza in questione appare del tutto erronea ed illegittima e dovrà pertanto essere riformata totalmente, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.

In proposito, richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado (quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte), si chiede l'accoglimento del presente appello per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Preliminarmente giova sottolineare che le metodologie automatiche ed informatiche attraverso le quali si perviene all'attribuzione ad un immobile di categoria, classe e relativa rendita catastale, non sono insindacabili.

Ai sensi della vigente normativa (DPR 701 del 1994), infatti, l'attribuzione di categoria, classe e conseguente rendita è proposta dal dichiarante, il quale non è vincolato ai risultati del "classamento automatico" tramite algoritmo DO.C.FA, potendone avanzare una diversa.

Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione alla determinazione della rendita catastale definitiva.

A loro volta, i risultati a cui perviene l'Ufficio del Territorio possono essere oggetto di contestazione e di prova contraria

da parte del contribuente, sia sollecitando i poteri di autotutela dell'Ufficio che in sede giurisdizionale.

Era obbligo, pertanto, della CTP di provenienza, esaminare gli elementi fattuali e le copiose prove documentali offerte dal ricorrente per contestare le determinazioni dell'Ufficio.

Nondimeno, l'impugnata sentenza, supinamente ed in modo acritico, ha fatto proprie le erronee e fuorvianti deduzioni proposte dall'Ufficio resistente, omettendo, nel contempo, di considerare le contrastanti emergenze istruttorie rilevabili nelle difese e nella documentazione prodotta da parte ricorrente.

Più nello specifico non ha tenuto in alcuna considerazione le risultanze della perizia giurata e dell'allegata documentazione amministrativa, tecnica e fotografica, limitandosi a generiche e superficiali osservazioni in materia di modalità e criteri del classamento.

Per contro, dalla documentazione e dai rilievi fotografici prodotti **dalla ricorrente si evince la sostanziale inabitabilità dell'immobile, la vetustà dello stesso e le pessime condizioni di manutenzione del fabbricato, interessato nel corso di 52 anni dalla costruzione solo da limitati e, comunque, non recenti interventi di manutenzione straordinaria.**

A tanto si aggiunga che **l'immobile (ex albergo) non è utilizzato ed abitato da più di dieci anni**, per intervenuta cessazione dell'attività, e che anche in precedenza l'utilizzo era comunque parziale e saltuario.

A nulla rileva in contrario che il ricorrente abbia mantenuto la partita IVA fino al 31.10.2009 e che nell'immobile sia ancora presente parte del mobilio dell'ex albergo, poiché tali circostanze sono dovute all'intenzione del Nigro Vittorio (poi abbandonata per mancanza delle risorse economiche occorrenti a far fronte agli ingenti lavori di ristrutturazione necessari) di trasformare l'attività alberghiera in quella di fittacamere, per cui il mobilio era solo depositato nello stabile in attesa di essere venduto o rottamato.

L'omessa valutazione delle suddette risultanze documentali si è risolta nella mancata considerazione delle reali caratteristiche costruttive e di manutenzione degli immobili ed ha condotto la CTP di primo grado ad avallare l'operato dell'Ufficio del Territorio, nonostante la più che palese infondatezza dello stesso.

2) Erronea valutazione delle risultanze di causa. Infondatezza dell'avviso di accertamento n. av0191576/2014 e della rettifica in esso contenuta in rapporto alle caratteristiche intrinseche degli immobili.

A rilevare l'infondatezza, basti semplicemente osservare **che a due unità abitative risalenti al lontano 1964 è stata attribuita la medesima categoria (A2) e addirittura la stessa classe di redditività (3) di unità immobiliari costruite, ricostruite o ristrutturate 40-50 anni dopo!** E ciò solo perché tali immobili di categoria A2 insistono sulla stessa pubblica strada (peraltro in misura minoritaria rispetto agli immobili categoria A4), **senza alcun riguardo all'abissale**

differenza di caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura corrente tra i due termini del paragone.

Non senza evidenziare che il classamento A2- classe 3 è il più alto presente nel comune di Bagnoli Irpino, subito dopo le abitazioni signorili (Cat. A1)!

In sostanza, **la CTP di Avellino è incorsa nel medesimo originario errore commesso dall'Ufficio appellato, affidandosi esclusivamente ai criteri automatici di classamento del cd. algoritmo DO.C.FA., senza tenere in alcun conto l'effettiva conformazione e le reali condizione dell'immobile pur in presenza di puntuale documentazione tecnica e fotografica.**

Del resto i **criteri automatici** di classamento – già di per sé orientativi e assolutamente non vincolanti- **risultano assolutamente inadeguati nel caso di specie, in quanto sviati dalla superficie delle unità immobiliari e dalla presenza di una pluralità di servizi igienici (peraltro di modeste dimensioni, fatiscenti ed in stato di abbandono), circostanza questa assolutamente provvisoria, in quanto conseguenza della precedente destinazione ad albergo delle unità immobiliari.**

Ed ancora.

La CTP di Avellino ha riportato i motivi per cui, a suo giudizio, le due unità immobiliari non sarebbero classificabili nella categoria catastale A4 proposta dal ricorrente, ma **si è ben guardata dal giustificare l'attribuzione della categoria A2 sostenuta dall'Ufficio.**

Tale ultima attribuzione era ed è assolutamente improponibile, alla luce dei criteri generali vigenti in materia.

Ed invero, **le caratteristiche delle unità immobiliari in discorso (agevolmente desumibili dalla documentazione in atti al fascicolo di parte ricorrente) sono del tutto incompatibili con quelle proprie della categoria catastale A2**, definite dalla Circolare di riferimento “*in subiecta materia*”, ossia la n. 5 del 14.03.1992, emanata dal Ministero delle Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali e recante “Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U.”

A mente di tale circolare, infatti, **possono essere classate in categoria A2 (Abitazioni di tipo civile) le “unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale”.**

Nel caso di specie, invece, **entrambe le unità immobiliari presentano caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura esterna ed interna, largamente inferiori a quelle offerte e richieste dal mercato locale.**

E valga il vero.

Trattasi, anzitutto, di unità abitative **la cui costruzione risale ad ormai 52 anni or sono**, con rifiniture meno che modeste, sia per valore intrinseco che in quanto risalenti all’epoca di realizzazione del fabbricato (1964).

La pavimentazione è “in graniglia” (mattonelle di cemento misto a scaglie di marmo, materiale ormai in disuso e, già all’epoca, tipico degli alloggi di “edilizia economica e popolare”), gli infissi esterni in legno con avvolgibili “a tapparella” di materiale plastico (PVC) ed in pessimo stato di conservazione, i servizi igienici fatiscenti e da tempo inutilizzati.

Minimali (quando non addirittura incomplete) si presentano le rifiniture interne; essenziali ed obsolete le limitate dotazioni in servizi (impianto idrico, elettrico e di riscaldamento, peraltro centralizzato), a tacer delle porte (anch’esse degli anni 60 in semplice legno tamburato, con serrature non funzionanti) e delle finestre, dotate di singolo vetro dello spessore di 4 mm.

Già sulla scorta di queste caratteristiche era ed è da escludere che le due unità immobiliari possano, anche con la massima approssimazione, corrispondere per *“caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello”*, alle *“locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale”*.

Ed infatti, che un fabbricato realizzato 52 anni or sono e mai sostanzialmente rimodernato possa definirsi rispondente alle odierne richieste di mercato, sembra doversi escludere per definizione.

Mancano, pertanto, (ed ictu oculi!) le condizioni richieste per il classamento in A2 operato dall’Ufficio del Territorio.

3 Erronea valutazione delle risultanze di causa. Infondatezza dell’avviso di accertamento n. av0191576/2014 e della rettifica in esso contenuta in rapporto allo stato di conservazione e manutenzione degli immobili.

Il classamento operato dall'Ufficio appare a maggior ragione infondato, alla luce **del pessimo stato di conservazione e manutenzione delle due unità immobiliari e del fabbricato nel suo complesso**, dettagliatamente illustrate e dimostrate dalla **perizia tecnica giurata e dalle note tecniche aggiuntive redatte in primo grado dall'Ing. Ciriaco Gatta** (già difensore dell'odierno appellante) e ritualmente (sia pur invano) sottoposte all'attenzione della Commissione Tributaria di prime cure.

Di tali osservazioni, si riportano in questa sede ampi stralci, rinviando per gli opportuni approfondimenti alla lettura del testo integrale, quivi da intendersi integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

“L'immobile, nella sua interezza, dalla sua edificazione (anno 1964) ad oggi non ha mai subito rilevanti manutenzioni ordinarie, fatto salvo il rifacimento dell'intonaco della facciata ad est (realizzato intorno alla metà degli anni '70), un puntuale intervento di impermeabilizzazione del lastrico solare ...(intervento realizzato intorno alla metà degli anni 2000) ed i lavori di divisione per il suddetto cambio di destinazione (realizzati nell'anno 2014)...Infatti, per le parti esterne, i fronti prospettici (facciate) si presentano nel seguente stato: la facciata a est (su via De Rogatis) fondamentalmente mostra (vedi foto n. 1 - n. 2- n. 3- n. 4 e n. 5) scrostamento di intonaco in corrispondenza dei succieli e dei frontalini dei balconi a sbalzo e della pensilina a vano scala; la facciata a nord del fabbricato (v. foto n. 6 e n. 7) mostra nel complesso uno

stato di manutenzione scarso, con evidenti segni di degrado e quindi possibilità di infiltrazioni di acqua piovana; la facciata a ovest (vedi foto n. 8 mostra oltre ad evidenti segni di infiltrazione di acqua piovana al piano terzo del fabbricato, scrostamento di intonaco in corrispondenza dei succieli e dei frontalini dei balconi a sbalzo..... il lastrico solare (terrazzo al piano terzo)...costituito da quadroni di cemento Risulta in condizioni alquanto scadenti (vedi foto n. 9 e n. 10), tali da permettere infiltrazioni di acqua piovana e quindi presenza di umidità nei vani sottostanti”.

In merito, poi, alle **condizioni interne delle due unità immobiliari**, il CTP evidenziava e documentava quanto segue: *“per l’unità immobiliare ubicata al piano primo, censita al N.C.E.U. al foglio 9 – particella 443 – sub. 4, alcune camere sono inutilizzabili, vuoi per la presenza di fenomeni di umidità diffusa, per infiltrazione di acqua piovana frammista a condensa (vedi foto n. 11), vuoi per il mancato completamento delle finiture (vedi foto n. 12 e n. 13) ai lavori effettuati nel 2014 (cambio di destinazione d’uso). Anche alcuni bagni destano (sic!) in uno stato di degrado, vuoi per la presenza di fenomeni di umidità diffusa, per infiltrazione di acqua piovana frammista a condensa (vedi foto n. 14), vuoi per finiture fatiscenti; per l’unità immobiliare ubicata al piano secondo e terzo dell’immobile, con deposito al piano seminterrato, censita al N.C.E.U. al foglio 9 – particella 443 – sub. 5...un maggior numero di camere è inutilizzabile per la presenza di fenomeni di umidità diffusa, per infiltrazione di acqua piovana frammista a condensa (vedi foto n. 15, n. 16, n. 18 e n. 5) altre per il*

mancato completamento delle finiture (vedi foto n. 19 e 20) ai lavori effettuati nel 2014 (cambio di destinazione d'uso), vari bagni presentano finiture e servizi igienici fatiscenti. Si rilevano, ancora, fenomeni di umidità diffusa....anche nel vano scala comune alle due unità immobiliari”.

Per quanto concerne **gli impianti tecnologici** (idrico, elettrico e di riscaldamento) il Consulente di parte osservava e documentava che gli stessi oltre a versare **“in una situazione precaria”**, si presentavano **“mal funzionanti e non adeguati alle normative vigenti”**, risultando, comunque, **nonostante l'ordinaria manutenzione effettuata “quasi nella loro totalità come originariamente realizzati** (es. *l'impianto elettrico è, quasi del tutto, del tipo sottotraccia, con cavetti rigidi, annegati nella muratura e, in alcune zone, risulta essere senza filo di messa a terra, inoltre, presenta interruttori e prese, vedi foto n. 25, anch'essi non più adeguati alle normative vigenti; l'impianto di riscaldamento è del tipo a colonne portanti, eccessivamente dispersivo. D'altronde, il mal funzionamento dell'impianto elettrico ha generato, circa una decina di anni fa, un cortocircuito tale da generare un principio d'incendio in una delle camere dell'allora albergo che, anche se ripulita, presenta ancora i segni del detto incendio ((vedi foto n. 26 e n. 27). Ancora è da precisare che gli impianti..., risultano centralizzati per l'intero fabbricato e che, per come realizzati, non permettono il loro sezionamento, quindi vanno completamente rifatti”. Completamente da sostituire risultano anche le porte interne (di tipo tamburato, anch'esse realizzate nell'anno 1964), le pavimentazioni interne e quelle delle*

balconate esterne (v. foto n. 34, n. 35, n. 36 e n. 37) nonché le vetrate (termicamente inefficienti, essendo dotate di singolo vetro da 4 mm).

Inoltre, le condizioni di finitura ed esteriori del fabbricato, dalla data di richiesta del permesso di costruire per il mutamento di destinazione alla data di presentazione della pratica DO.C.FA, erano viepiù peggiorate a causa delle ulteriori infiltrazioni di acqua piovana verificatesi nel corso della stagione invernale.

Da quanto finora esposto emerge lo stato di estremo degrado in cui versano le due unità immobiliari in discorso, a testimonianza della sostanziale assenza di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria suscettibili di incidere sullo stato di conservazione, che, allo stato, è quello caratteristico di un immobile realizzato nel 1964, scarsamente mantenuto e non utilizzato da più di dieci anni e non certo di un immobile “rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale”.

Rispetto a tale solare evidenza, l'Ufficio appellato si è solo limitato a rilevare la presenza di licenze edilizie e permessi di costruire che, tuttavia, come puntualmente ed esaustivamente dimostrato dal CTP del ricorrente, Ing. Ciriaco Gatta, **non hanno corrisposto ad alcun effettivo e consistente intervento di manutenzione o ammodernamento dell'immobile** (cfr. Note tecniche aggiuntive del 30.06.2015, pag. 2 sub 4: *“le varie licenze edilizie e permessi di costruire segnalati dall'Ufficio a pag. 5 delle proprie memorie illustrative*

sono tutte riferite ad interventi localizzati legati a variazioni funzionali (installazione del montacarichi, spostamento del montacarichi ecc.), realizzati nei primi anni di attività di albergo/ristorante, eccezion fatta per un intervento di rifacimento dell'intonaco della facciata ad est (realizzato intorno alla metà degli anni '70) ed un puntuale intervento di impermeabilizzazione del lastrico solare.....intervento realizzato intorno alla metà degli anni 2000. La Concessione n. 16 del 07.05.2012 è relativa alla Pratica di Sanatoria n. 288 del 23.12.1986, per regolarizzare (condono edilizio legge 28.02.1985 n. 47) due camere al piano terzo del fabbricato....che per disguidi tra l'Ufficio Tecnico Comunale e il sig. Nigro Vittorio non è stata rilasciata a tempo debito)".

4) Ancora sull'erronea valutazione delle risultanze di causa in relazione al pessimo stato di conservazione dell'immobile

La Commissione Tributaria Avellinese ha fatto erroneamente proprie le capziose deduzioni dell'Ufficio appellato in ordine allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

Omettendo di prendere atto della copiosa documentazione dimostrativa e della perizia giurata prodotta dal ricorrente, la Commissione Tributaria Provinciale ha fatto esclusivamente riferimento a poche righe, artatamente estrapolate dalla relazione tecnica del 09.07.2013, allegata alla richiesta del permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso ("l'immobile, pur non utilizzato come albergo/ristorante da qualche anno, è risultato in buono stato").

Ad ogni buon conto si ribadisce, come già precisato in primo grado (cfr. Note Tecniche Aggiuntive del 30.06.2015 a firma dell'Ing. Ciriaco Gatta, pag. 1 sub 4) che nella relazione del 2013 (redatta a ben altri fini) il tecnico redattore (il medesimo Ing. Gatta), intendeva riferirsi esclusivamente alle condizioni strutturali e non allo stato interno, senza fare alcun riferimento alle finiture ed allo stato esteriore dello stabile (e non a caso si fa riferimento all'immobile nel suo complesso, inteso quindi come struttura).

5) Erronea valutazione delle risultanze di causa. prevalenza in zona limitrofa di diversa categoria catastale.

La Commissione Tributaria di provenienza, pur ampiamente sollecitata sul punto, non ha rilevato un ulteriore evidente errore nell'accertamento operato dall'Ufficio appellato.

Quest'ultimo risulta fondato su due elementi: a) l'applicazione "a tavolino" e senza preventivo sopralluogo dei criteri automatici di classamento (non vincolanti e comunque fuorvianti nel caso di specie); b) la pretesa "diffusione" della categoria A2 classe 3 lungo la Via De Rogatis del Comune di Bagnoli Irpino.

Quest'ultima asserzione è totalmente erronea, come dimostrato dall' Ing. Gatta (co-difensore del ricorrente in primo grado), nelle certosine tabelle allegate alle note tecniche aggiuntive del 30.06.2015 (cfr. pag. 5-8), contenenti i dati catastali di tutti gli immobili limitrofi a quelli per cui è controversia.

Le suddette tabelle dimostrano irrefutabilmente che immobili di categoria A2 e classe a 3 sono sì presenti lungo detta Via De Rogatis, ma in misura assolutamente minoritaria, sia rispetto agli A2 di classe inferiore che agli immobili di categoria A4, largamente maggioritari.

Più in dettaglio su 54 subalterni presenti in Via De Rogatis e nelle immediate adiacenze la distribuzione di categorie e classi è la seguente (dati estrapolati dalle citate tabelle):

- a) **soltanto 8 (otto) U.I. risultano in categoria A2 classe 3.**
- b) delle restanti 46 U.I.: **9 (nove) sono in categoria A2 di classe inferiore** (n. 8 di classe 1 e n. 1 di classe 2) **mentre ben 35 (trentacinque!) in categoria A4** (di cui n. 12 di classe 3, n. 11 di classe 1 e n. 12 di classe 2).

Non solo.

I dati estrapolati dalle cennate tabelle chiariscono anche che su 8 subalterni di categoria A2 classe 3 presenti in loco, ben 7 afferiscono a fabbricati costruiti, ricostruiti o ristrutturati tra il 2001 ed il 2014 e quindi ben altrimenti dotati quanto a caratteristiche costruttive, rifiniture ed impianti tecnologici!

Non senza evidenziare – come già esposto in sede di istanza di autotutela del 16.12.2014- che risultano accatastati in categoria A4 sia l'immobile posto sul lato sinistro (p.lla 979) che quello frontistante (p.lla 1584).

Quest'ultimo immobile pur avendo una consistenza simile a quella delle due unità immobiliari del Nigro (complessivi 11 vani) e pur essendo stato ristrutturato a metà degli anni 2000 si è visto attribuire classamento e rendita ben inferiori !)

Senza sottacere, da ultimo, la tendenziosità della tabella prodotta dall'Ufficio appellato (cfr. All. 4 alle memorie difensive protocollate il 16.6.2015), la quale, oltre a considerare tra le A2 anche le unità immobiliari per cui è causa, subdolamente omette di indicare i numerosi immobili appartenenti a differenti categorie!

6) Erronea od omessa valutazione delle risultanze di causa. Contraddittorietà della motivazione. Correttezza del classamento proposto con la procedura do.c.fa.

Assodato quanto sopra, **è evidente come le due unità immobiliari** – alla luce di una serena ed obiettiva valutazione delle risultanze - **presentino proprio le precise caratteristiche proprie della categoria A4**, la quale, sempre a mente della sopra richiamata circolare, concerne le unità immobiliari ***“appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti tecnologici e servizi quantunque indispensabili”***.

La stessa sentenza oggetto di gravame riporta in motivazione le definizioni reperibili nei correnti manuali di estimo (tratte dalle circolari in materia) e descrive le abitazioni di tipo popolare come abitazioni ***“di vecchia costruzione con grado di finimento semplice, anche se appartenenti ad edifici plurifamiliari, con dotazione scarsa di impianti e non corrispondenti agli standard correnti”*** .

Definizione, questa, che si attaglia perfettamente alle due unità immobiliari dell'appellante e comunque, di sicuro più

pertinente al caso di specie rispetto alla precedentemente riportata definizione di “abitazione di tipo civile”.

Di qui la contraddittorietà del “decisum” di primo grado con gli stessi presupposti argomentativi su cui lo stesso si fonda .

Sulla scorta delle deduzioni ed eccezioni sopra formulate l'odierno appellante, come sopra rappresentato e difeso, chiede che, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la **sentenza n. 1179/2/15** emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez. 2 - R.G. 314/2015, e conseguentemente che l'avviso di accertamento originariamente impugnato venga dichiarato nullo, o annullato o comunque riformato in senso più favorevole per l'appellante.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede fin d'ora che la trattazione della presente controversia avvenga in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. lgs. 546/92.

Documenti come da indice del fascicolo

Ai fini della normativa sul contributo unificato (introdotta nel processo tributario con D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato e dunque il relativo contributo ammonta ad € 160,00.

Montella, li 09.06.2016

Avv. Adriano Garofalo

Il sottoscritto difensore Avv. Adriano Garofalo attesta, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 che la presente copia del ricorso in appello, depositata presso Codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, è conforme a quella **spedita** a mezzo raccomandata a.r. all' Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Avellino.

Avv. Adriano Garofalo